CAMERA DEI DEPUTATI N. 2920-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(NICOLAZZI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LA MALFA)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ

(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(MANNINO)

E COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(MARCORA)

Presentato il 4 novembre 1981

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 620, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

NOTA: Il relatore Porcellana è stato autorizzato il 4 dicembre 1981 a riferire oralmente all'Assemblea.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 620, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 4 novembre 1981, n. 620, recante provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 620, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 4 novembre 1981, n. 620, recante provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, purché i relativi impianti centralizzati di depurazione siano compresi nel progetto già da esse approvato »;

Il secondo comma dell'articolo 1 è soppresso;

Il terzo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« I soggetti di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 1° settembre 1981 non si sono adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima, e successive modificazioni, sono tenuti, per il periodo intercorrente tra tale data e quella di adeguamento degli scarichi, al pagamento di una somma tripla di quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 »;

Il quinto comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 il termine di cui al precedente comma è riaperto e prorogato fino al 30 settembre 1982 »;

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-*bis*. – In attuazione della lettera *e*) dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad individuare le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione »;

L'articolo 3 è soppresso.

ART. 2.

Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495.